



REGISTRO DELLE IMPRESE - PRIME INDICAZIONI OPERATIVE -

1. SOGGETTI OBBLIGATI O LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE DOMANDE	1
1.1 IMPRESE INDIVIDUALI	1
1.2 ISCRIZIONE/DEPOSITO DI “ATTI SOCIETARI” LA CUI REDAZIONE NON RICHIEDA ESPRESSAMENTE L’INTERVENTO DI UN NOTAIO.....	1
1.3 INIZIO/VARIAZIONE/CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA (DENUNCE R.E.A.)	2
1.4 NOTAIO, LEGITTIMAZIONE PER L’ISCRIZIONE DI ATTI O FATTI	2
1.5 DEPOSITO/ISCRIZIONE ALTRI ATTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE.....	3
1.5.1 ISCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO O DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI QUOTE SOCIALI S.R.L.....	3
1.5.2 TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DI QUOTE SOCIALI DI S.R.L.	3
1.5.3 TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI DI S.R.L. EX ART. 36 LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.13.....	3
1.5.4 DEPOSITO DOMANDA DI ARBITRATO	3
1.5.5 DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO ATTIVITÀ SVOLTE DAL CURATORE FALLIMENTARE	3
2. PROCURA SPECIALE (C.D. PROCURA COMUNICA)	3
3. DOCUMENTI ALLEGATI ALLE DOMANDE: FORMATO E DICHIARAZIONI DI CORRISPONDENZA.....	3
3.1 FORMATO DEL DOCUMENTO INFORMATICO.....	3
3.2 TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI DI S.R.L. EX ART. 36 LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.13.....	4
3.3 DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI “SOCIETARI” ALLEGATI ALLA DOMANDA	4
3.3.1 PRESENTAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO OBBLIGATO (AMMINISTRATORE)	4
3.3.2 PRESENTAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTA INCARICATO	4
4. CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA. MODIFICAZIONI CHE INTERESSANO GLI ORGANI SOCIALI.....	4
5. DIRITTI DI SEGRETERIA ED IMPOSTA DI BOLLO: CASI PARTICOLARI.....	5
6. PRATICHE TELEMATICHE IRREGOLARI	7



1. SOGGETTI OBBLIGATI O LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE DOMANDE

1.1 IMPRESE INDIVIDUALI

- ❖ Costituzione di impresa individuale senza immediato inizio dell'attività economica
- ❖ Costituzione di impresa individuale con immediato inizio dell'attività economica
- ❖ Inizio attività di impresa individuale già iscritta al Registro delle imprese
- ❖ Variazione e cancellazione dell'impresa individuale

Firma digitale del titolare dell'impresa individuale + firma dell'intermediario

1.2 ISCRIZIONE/DEPOSITO DI "ATTI SOCIETARI" LA CUI REDAZIONE NON RICHIEDA ESPRESSAMENTE L'INTERVENTO DI UN NOTAIO

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere del 17 gennaio 2007 prot. 549, ha ritenuto che la locuzione "atti societari", di cui all'art.31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000, possa essere riferita a tutti gli atti riconducibili ad una società ed anche a soggetti che intrattengono rapporti organici con la società medesima.

Il professionista incaricato dovrà dichiarare nel Modello NOTE/XX della distinta Comuni/Fedra quanto segue: *"Il sottoscritto....., iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di al n..., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dai sigg. amministratori/liquidatori della società all'assolvimento del presente adempimento come previsto dall'art. 31 della L. 340/2000".*

Pertanto, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra gli "atti societari":

- ❖ iscrizione della nomina degli amministratori;
- ❖ cessazione componenti organo amministrativo;
- ❖ versamento capitale sociale non contestuale alla sottoscrizione;
- ❖ cessazione componenti organo di controllo;
- ❖ iscrizione della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento;
- ❖ iscrizione dei liquidatori;
- ❖ iscrizione del rappresentante comune degli obbligazionisti;
- ❖ deposito del progetto di fusione/scissione;
- ❖ deposito del bilancio finale di liquidazione;
- ❖ istanza di cancellazione dal registro delle imprese società in liquidazione;

Firma digitale dei soggetti obbligati (amministratore, liquidatore) + firma dell'intermediario

in alternativa firma digitale del professionista incaricato ai sensi dell'art.31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000



Ufficio Registro delle imprese

- ❖ Comunicazione socio unico, cessazione socio unico e ricostituzione della pluralità dei soci;

Firma digitale dei soggetti obbligati (amministratore) + firma dell'intermediario

Firma digitale del soggetto legittimato (unico socio o colui che cessa di essere tale) + firma dell'intermediario

in alternativa firma digitale del professionista incaricato ai sensi dell'art.31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000

- ❖ Iscrizione dei componenti dell'organo di controllo;

Con riferimento all'iscrizione dei componenti del collegio sindacale, del sindaco o revisore unico si rinvia a quanto definito con la **Direttiva n. 2 - Dicembre 2011** (vedi allegato);

- ❖ Cancellazione delle società di persone sciolte per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e/o per decorso del termine di durata

Firma digitale del socio superstite ovvero di tutti soci come previsto con la **Direttiva n.3 - Dicembre 2008** (vedi allegato).

1.3 INIZIO/VARIAZIONE/CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA (DENUNCE R.E.A.)

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere del 28 marzo 2007 prot. 3260, ha chiarito che le denunce R.E.A. devono essere sottoscritte digitalmente dagli obbligati e che la sottoscrizione degli obbligati non può essere sostituita dalla sottoscrizione digitale apposta del professionista incaricato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, legge 340/2000.

- ❖ Inizio/modifica cessazione attività;
- ❖ Apertura/modifica/chiusura di unità locali

Firma digitale dei soggetti obbligati (amministratore, titolare) + firma dell'intermediario

- ❖ Denuncia inizio attività regolamentate (autoriparazione, impiantistica, pulizie) e attività ex albi (agente di affari in mediazione) ed iscrizione del preposto/responsabile tecnico

Per quanto attiene le attività regolamentate (autoriparazione, impiantistica, pulizie) e attività ex albi (agente di affari in mediazione) l'**intercalare requisiti professionali e morali** del **preposto/responsabile tecnico** deve essere **firmato digitalmente dal soggetto nominato**, tenuto ad attestare i requisiti dichiarati.

1.4 NOTAIO, LEGITTIMAZIONE PER L'ISCRIZIONE DI ATTI O FATTI

Il notaio deve ritenersi legittimato a presentare domande al registro delle imprese per le quali non sia obbligato o non né abbia esplicitamente la facoltà.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il notaio potrà presentare le seguenti domande/denunce:

- comunicazione socio unico e ricostituzione della pluralità dei soci di s.r.l., nei casi di



Ufficio Registro delle imprese

trasferimento delle partecipazioni mediante atto notarile;

- inizio/modificazione/cessazione attività;
- apertura/modificazione/chiusura dell'unità locale.

1.5 DEPOSITO/ISCRIZIONE ALTRI ATTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

1.5.1 ISCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO O DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI QUOTE SOCIALI S.R.L.

Firma digitale del soggetto legittimato (creditore) + firma dell'intermediario

in alternativa firma digitale del legale cui è stato conferito l'incarico professionale + firma dell'intermediario

1.5.2 TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DI QUOTE SOCIALI DI S.R.L.

Firma digitale del soggetto legittimato (coerede/rappresentante comune) + firma dell'intermediario

1.5.3 TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI DI S.R.L. EX ART. 36 LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.13

Firma digitale del professionista incaricato ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 1-bis, legge 13/2008 e dell'art.31, comma 2-quater, della legge 340/2000

1.5.4 DEPOSITO DOMANDA DI ARBITRATO

Firma digitale dell'obbligato (amministratore) + firma dell'intermediario

in alternativa firma digitale del legale cui è stato conferito l'incarico professionale + firma dell'intermediario

1.5.5 DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO ATTIVITÀ SVOLTE DAL CURATORE FALLIMENTARE

Firma digitale dell'obbligato (curatore) + firma dell'intermediario

2. PROCURA SPECIALE (C.D. PROCURA COMUNICA)

In ragione della inderogabile presentazione delle domanda da parte dei soggetti obbligati o legittimati la **procura speciale (c.d. procura comunica)** individuata dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008 **non deve essere necessariamente allegata alla domanda.**

3. DOCUMENTI ALLEGATI ALLE DOMANDE: FORMATO E DICHIARAZIONI DI CORRISPONDENZA

3.1 FORMATO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Tutti gli atti/documenti societari devono essere allegati sotto forma di copia informatica sottoscritta digitalmente dai soggetti obbligati/legittimati, anche derivante da scansione ottica, in formato PDF/A.



Ufficio Registro delle imprese

La sottoscrizione digitale del documento deve essere effettuata esclusivamente in modalità CADES, formato che permette di firmare qualsiasi tipo di file e che prevede la creazione di una “busta”, generando un file con estensione .p7m, come richiesto dalla normativa.

La firma PADES non genera un file con estensione .p7m e pertanto non deve essere utilizzata.

3.2 TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI DI S.R.L. EX ART. 36 LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.13

L'atto di trasferimento di quote deve nascere informatico ed essere firmato dalle parti soltanto con dispositivo di firma digitale.

Ai fini del deposito per l'iscrizione dell'atto di trasferimento di quote di s.r.l., ai sensi dell'articolo 36 del D.L. n. 112/2008, non è ammesso il ricorso a procedure di digitalizzazione di “secondo grado”, consistenti nella scansione e nella successiva sottoscrizione digitale di un atto redatto su supporto cartaceo e con firme autografe dalle parti del contratto. In tal caso la domanda di deposito è irricevibile.

3.3 DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI “SOCIETARI” ALLEGATI ALLA DOMANDA

3.3.1 PRESENTAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO OBBLIGATO (AMMINISTRATORE)

La copia informatica, sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato che presenta la domanda, deve dichiarata corrispondente all'originale cartaceo utilizzando il seguente schema: *“Il sottoscritto... (nome e cognome del soggetto che presenta la domanda) dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che la presente copia informatica è corrispondente all'originale cartaceo conservato presso la sede sociale”*.

Nei casi in cui la copia informatica, derivi da scansione ottica, la dichiarazione, in alternativa, può essere prodotta ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formulazione: *“Il sottoscritto... (nome e cognome del soggetto che presenta la domanda) dichiara, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs 82/2005 e dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto”*.

3.3.2 PRESENTAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTA INCARICATO

La copia informatica del documento allegato, sottoscritta digitalmente dal professionista incaricato, deve dichiarata corrispondente all'originale cartaceo utilizzando il seguente schema: *Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”*.

4. CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA. MODIFICAZIONI CHE INTERESSANO GLI ORGANI SOCIALI

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia, riscontrando una richiesta dell'ufficio, ha confermato che l'iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni degli elementi obbligatori del contratto di consorzio con attività esterna è soggetta ad imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00, rientrando nella previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte



Ufficio Registro delle imprese

Prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Pertanto, devono essere preliminarmente assoggettate all'imposta di registro le modificazioni riguardanti:

- 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
- 2) il cognome e il nome dei consorziati;
- 3) la durata del consorzio;
- 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
- 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

In particolare, si evidenzia che sono state ritenute soggette all'assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) anche le modificazioni che interessano le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio (rinnovo cariche).

Peraltro, l'art. 65 del D.P.R. 131/1986 risulta stabilire la regola generale in base alla quale l'iscrizione o il deposito di atti nel Registro delle imprese è subordinata al preventivo adempimento della registrazione fiscale.

5. DIRITTI DI SEGRETERIA ED IMPOSTA DI BOLLO: CASI PARTICOLARI

Adempimento	Diritti di segreteria - Imposta di bollo
Cooperative. Atto costitutivo e iscrizione nell'albo delle società cooperative	Diritto di segreteria: € 90,00 + 40,00 (per iscrizione Albo cooperative) Imposta di bollo: € 65,00 ¹ + 16,00 (per iscrizione Albo cooperative)
Iscrizione di s.r.l.s. e contestuale comunicazione di socio unico	Diritto di segreteria: € 90,00 ² Imposta di bollo: Esente ³

¹ L'imposta dovuta per le copie conformi indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, prot. n. 954-185694/2004 e dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, nota prot. n. 909-2854/2006, in relazione all'iscrizione e al deposito nel registro delle imprese di istanze presentate dalle società cooperative edilizie.

Diversamente il notaio potrà comunque dichiarare di aver assolto l'imposta di bollo forfettaria di € 156,00 tramite M.U.I., attestando nel campo NOTE/XX che il versamento del suddetto importo include l'imposta dovuta per la copia da inviare al Registro Imprese e quella per la domanda di iscrizione.

² Ulteriore diritto di segreteria di € 90,00 per la comunicazione di socio unico, atto diverso, successivo e autonomo rispetto all'atto costitutivo.

³ Il trattamento agevolativo, previsto dall'art. 3, comma 3, del DL n. 1 del 2012 per l'iscrizione nel registro delle imprese, ricomprendere l'intera procedura con la quale la società acquista personalità giuridica e dunque anche la dichiarazione relativa ai dati del socio (Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, parere reso in risposta alla consulenza giuridica esterna prot. n. 954-16/2015 del 16 maggio 2016).



Ufficio Registro delle imprese

Iscrizione di s.r.l. con contestuale comunicazione di socio unico	Diritto di segreteria: € 90,00 ⁴ Imposta di bollo: assolta dal notaio tramite M.U.I. - Modello unico informatico
Società di persone. Iscrizione atto di scioglimento senza apertura della fase di liquidazione e contestuale istanza di cancellazione dal registro delle imprese (notaio)	Diritto di segreteria: € 90,00 Imposta di bollo: <i>assolta dal notaio tramite M.U.I. - Modello unico informatico</i> ⁵
Deposito bilancio finale di liquidazione e contestuale istanza di cancellazione dal registro delle imprese	Diritto di segreteria: € 90,00 ⁶ Imposta di bollo: € 65,00
Iscrizioni abilitanti (autoriparazione, impiantistica, pulizie, facchinaggio)	Diritto di segreteria maggiorato: - € 9,00 per le imprese individuali - € 15,00 per le società
Versamento capitale sociale non contestuale alla sottoscrizione	Diritto di segreteria: € 90,00 + 90,00 ⁷ Imposta di bollo: € 65,00
Variazione del domicilio del socio * <i>* La comunicazione della variazione del domicilio del socio consente di aggiornare le informazioni relative alla compagine sociale iscritte nel Registro delle imprese</i>	Diritto di segreteria: € 30,00 Imposta di bollo: € 65,00
Imprese individuali. Denuncia di ulteriori e/o differenti attività	Diritto di segreteria: € 18,00 Imposta di bollo: Esente

⁴ Nel caso di presentazione di una pratica contenente più domande o denunce si applica unicamente il diritto d'importo più elevato solo qualora si riferiscano al medesimo atto.

⁵ L'imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell'atto di scioglimento assolve anche l'imposta di bollo per la domanda di cancellazione, che si perfeziona se la decisione di cancellare la società è assunta in atto. In questo caso è dovuto esclusivamente il diritto di segreteria (Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, risposta a interpello 904-1048/2015 del 26 febbraio 2016).

⁶ Sconta unicamente il diritto di segreteria più elevato previsto per la cancellazione (Parere Ministero Sviluppo Economico prot. 3289 del 10/01/2013) anche in presenza della data chiusura bilancio finale differente dalla data del verbale di approvazione.

⁷ Il versamento sulle singole partecipazioni e il relativo adeguamento del capitale versato costituiscono due distinti adempimenti.



Ufficio Registro delle imprese

<u>Presentazione contestuale di più domande/denunce</u>	
Mod. S5 + Mod. UL	<ul style="list-style-type: none">- tutti con la stessa data: va pagato un unico diritto di segreteria (€ 30,00);- se invece vengono indicate date diverse sono dovuti tanti diritti quanti sono gli eventi (nel caso specifico: € 30,00 + € 30,00).
Mod. I2 + Mod. UL	<ul style="list-style-type: none">- tutti con la stessa data: va pagato un unico diritto di segreteria (€ 18,00);- se invece vengono indicate date diverse sono dovuti tanti diritti quanti sono gli eventi (nel caso specifico: € 18,00 + € 18,00).
Presentazione di due o più Mod. UL:	<ul style="list-style-type: none">- tutti con la stessa data: un solo diritto (€ 30,00);- con date diverse: più diritti per quanti sono gli eventi denunciati.
Presentazione del Mod. I2 (richiesta di cancellazione dal R.I.), con allegato un Mod. UL per chiusura unità locale:	<ul style="list-style-type: none">- tutti con la stessa data: nessun diritto (solo bollo sul Mod. I2);- con date diverse: diritto dovuto per la cessazione dell'unità locale.

6. PRATICHE TELEMATICHE IRREGOLARI

Non è possibile richiedere il rimborso dei diritti e dell'imposta di bollo versati per le domande e le denunce, prese in carico dall'Ufficio ed in fase di istruttoria, qualora siano oggetto di rifiuto con motivato provvedimento, o per le quali venga richiesto l'annullamento da parte dell'utente che ha provveduto al loro invio.

La presente direttiva integra e sostituisce la precedente n.1 – Aprile 2010.

Gli ulteriori adempimenti e le specifiche casistiche saranno in seguito valutati e definite con la collaborazione dei responsabili dell'ufficio.

06/03/2027

Il Conservatore del registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)



**NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DEL SINDACO O REVISORE UNICO
- ACCETTAZIONE DELLA CARICA -**

L'art. 2400 del codice civile prevede: "I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. ... La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni. ...".

I sindaci nominati nell'atto costitutivo o con verbale di assemblea straordinaria, per prassi consolidata, sono iscritti nel registro delle imprese dal notaio rogante/verbalizzante; mentre i sindaci nominati con verbale di assemblea ordinaria ovvero confermati per un altro mandato sono iscritti a cura degli amministratori.

Le istruzioni ministeriali alla compilazione della modulistica per la presentazione delle domande al registro delle imprese e le norme civilistiche non prevedono espressamente l'accettazione della carica da parte dei sindaci nominati.

Alcuni giudici del registro con recenti pronunce (Milano, 13 luglio 2010 - Brescia, 27 dicembre 2010) hanno ordinato la cancellazione dal Registro delle imprese di iscrizioni di nomina di sindaci avvenute in mancanza di una loro accettazione e, quindi, secondo tali giudici in assenza dei presupposti richiesti dal citato articolo 2400 c.c..

Al fine di evitare che, senza averne notizia, vengano nominati quali componenti del collegio sindacale professionisti inconsapevoli dell'incarico ricevuto, nonché per prevenire casi di contestazione dell'iscrizione della nomina per mancata accettazione, che determinerebbero l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c., l'iscrizione nel registro delle imprese dei sindaci effettivi e supplenti deve necessariamente essere preceduta dall'accettazione dell'incarico.

Pertanto, l'iscrizione della nomina dei sindaci effettivi e supplenti di società per azioni (art. 2400 c.c.), la nomina del sindaco o revisore di società a responsabilità limitata (art. 2477 c.c. in vigore dal 1° gennaio 2012) e la nomina dell'organo di controllo delle cooperative (collegio sindacale ovvero sindaco/revisore), sia in sede di costituzione di una nuova società sia in caso di nomina/riconferma avvenuta successivamente all'adozione dell'atto costitutivo, presuppone l'accettazione dell'incarico e dovrà essere effettuata con le seguenti modalità.



1) Se i sindaci sono presenti in atto:

- soggetti obbligati/legittimati alla presentazione della domanda al registro delle imprese:
 - notaio (sindaci nominati in sede di costituzione o con verbale di assemblea straordinaria)
 - amministratori (sindaci nominati con verbale di assemblea ordinaria);
- presenza dei sindaci ed accettazione espressa dell'incarico: deve risultare nel contesto dell'atto costitutivo o del verbale di assemblea;
- atto notarile o verbale di assemblea ordinaria: deve essere allegato in formato PDF/A e riportare in calce le prescritte dichiarazioni di conformità/corrispondenza.

2) Se i sindaci non sono presenti:

- soggetti obbligati/legittimati alla presentazione della domanda al registro delle imprese:
 - notaio (sindaci nominati in sede di costituzione o con verbale di assemblea straordinaria)
 - amministratori (sindaci nominati con verbale di assemblea ordinaria);
- i sindaci nominati/confermati devono apporre per accettazione la propria firma digitale sulla distinta FEDRA relativa alla pratica.

In alternativa, il notaio rogante/verbalizzante, tenuto a verificare, alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, anche l'accettazione della nomina da parte dei sindaci nominati quale condizione ai fini dell'iscrizione degli atti nel registro delle imprese, dovrà tramite il Modulo Note attestare l'avvenuta accettazione dell'incarico conferito:

"Il sottoscritto notaio dichiara che i sindaci nominati in atto hanno accettato l'incarico ricevuto."

Invece, l'amministratore alla domanda dovrà allegare un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che attesti l'accettazione dell'incarico ed il possesso della documentazione relativa all'avvenuta accettazione, utilizzando il seguente schema:

*"Il sottoscritto, nato a
il, in qualità di (notaio rogante/verbalizzante
ovvero amministratore), consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
dichiara
che il/i sig./sigg..... ha/hanno accettato la carica di
Presidente del collegio sindacale/sindaco effettivo/sindaco supplente della società
.....;
di essere in possesso della documentazione relativa all'avvenuta accettazione."*

La predetta dichiarazione sostitutiva potrà essere resa anche tramite il Modulo Note della distinta FEDRA.

- atto notarile o verbale di assemblea ordinaria: deve essere allegato in formato PDF/A e riportare in calce le prescritte dichiarazioni di conformità/corrispondenza.

Infine, con la presente deve intendersi annullata la disposizione, contenuta nella Direttiva n.1 - Aprile 2010, con la quale si conveniva che il professionista incaricato, ai sensi dell'art.31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000, potesse comunicare la nomina dei componenti dell'organo di controllo.

Il Conservatore
(dr.ssa Claudia Sanesi)



**CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA' DI PERSONE SCIOLTE
PER MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITA' DEI
SOCI E/O PER DECORSO DEL TERMINE DI DURATA**

Ai sensi dell'art. 2272 c.c. le società di persone si sciolgono:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- c) per la volontà di tutti i soci;
- d) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- e) per le altre cause previste dal contratto sociale.

La giurisprudenza e la dottrina ritengono che lo scioglimento possa avvenire con o senza apertura della fase di liquidazione.

Lo scioglimento con apertura della fase di liquidazione e la nomina di un liquidatore deve essere accertato con scrittura privata autenticata dal notaio, il quale provvede ad iscrivere le modificazioni all'atto costitutivo contestualmente al deposito dell'atto.

Problemi interpretativi e di procedura si verificano nei casi di scioglimento di cui alla lett. a) e d) dell'art. 2272 c.c. (scioglimento per il decorso del termine - scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi).

L'ufficio del registro delle imprese ha segnalato al giudice delegato del registro (dr. Pietro Genoviva) che, nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci ovvero per decorso del termine di durata, diversi uffici del registro delle imprese per prassi hanno stabilito che la società possa iscrivere lo scioglimento con contestuale richiesta di cancellazione mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 45/2000 e sottoscritta da tutti i soci, con la quale si attesta l'avvenuto scioglimento, la non prosecuzione dell'attività, l'inesistenza di attività o passività da liquidare e, pertanto, senza che necessiti un atto notarile di accertamento della causa di scioglimento.

Il giudice del registro delle imprese con provvedimento del 03.12.2007 cron.2766/08, (acquisito in data 16.01.2007 prot. gen. n.1092/08), visto l'orientamento di alcune Camere di commercio ed al fine di semplificare le procedure di cancellazione di imprese inattive, ha ritenuto di aderire all'impostazione che considera sufficiente la presentazione di atto notorio sottoscritto da tutti i soci.

Alla luce di quanto esposto si dispone che, nei casi di scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e per decorso del termine, debba ritenersi legittimamente adempiuto lo scioglimento con contestuale istanza di cancellazione mediante:

1. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 45/2000 e sottoscritta dal socio superstite ovvero da tutti i soci, con la quale si attesta l'avvenuto scioglimento, la non prosecuzione dell'attività e l'inesistenza di attività e passività da liquidare;



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
TARANTO**

2. che la comunicazione dello scioglimento con contestuale istanza di cancellazione avvenga con le seguenti modalità:

- ▶ Modello S3 - Codici atto: A13 ed A14 - Riquadri: 01 e 6/A;
- ▶ Sottoscrizione digitale del socio superstite ovvero di tutti soci (n.b. l'istanza non può essere presentata dal professionista incaricato);
- ▶ Allegare copia informatica della predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il Conservatore
(dr. Nicola De Benedictis)